



**Ministero del Lavoro, della Salute
e delle
Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari
generali



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

**Partenza - Roma, 12/01/2009
Prot. 25 / I / 000255**

*Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI*

*All' I.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive
Via Ciro il Grande, 21- 00144 - ROMA*

*I.N.A.I.L. Direzione Centrale Rischi
All' P.le G. Pastore 6 - 00144 - ROMA*

Oggetto: art. 1, commi 1192-1201 della legge 296/2006. Istanza di emersione. Nuove istruzioni operative.

Si portano a conoscenza degli uffici in indirizzo i pareri nn. 1069/2008 del 2/7/2008 e 1073/2008 del 24.09.2008, emessi dal Consiglio di Stato, sez. II, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso provvedimenti di diniego del Collegio composto da direttori della DPL, dell'INPS e dell'INAIL con cui sono state respinte istanze di emersione ai sensi della normativa in oggetto.

In maniera particolare, con il parere n. 1073/2008 il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la tesi della parte ricorrente, esprimendosi a favore dell'ammissibilità della regolarizzazione nell'ipotesi di posizioni lavorative per le quali il datore di lavoro - spontaneamente ovvero a seguito di accertamenti ispettivi - abbia provveduto alla loro formalizzazione prima della stipulazione dell'accordo sindacale previsto dalla norma quale condizione per godere dei benefici in essa previsti, anche nell'evenienza di accordo successivo all'emersione, in quanto istituito atto a sanare situazioni pregresse.

Il Consiglio di Stato, infatti, ritiene che "*dalle riportate disposizioni [i.e. art. 1, commi 1194 e 1195, L. 27.12.2006, n. 296] non sembra emergere un principio ostativo alla sanatoria per quei datori di lavoro che a seguito di accertamenti ispettivi abbiano immediatamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e solo successivamente abbiano stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare all'istanza di regolarizzazione*".

Secondo il richiamato parere, dunque, l'accordo successivo all'emersione si configura quale istituto rientrante nel novero degli atti di convalida, di ratifica, di conferma, di approvazione, di sanatoria, di interpretazione autentica, di retroattività della disciplina, ecc.) istituti consolidati nel nostro ordinamento ed anche " *applicati nel mondo delle relazioni sindacali, caratterizzato dal sovente ricorso all'istituto degli accordi di presa d'atto, tesi a «disciplinare», cioè a fornire di stabile assetto giuridico, situazioni pregresse che altrimenti resterebbero esposte all'incertezza ed instabilità delle situazioni di fatto o addirittura illecite (cfr., per tutti, Cassazione civile, sez. lav., 7 novembre 2007, n. 23155)*".

Tale finalità risulta perseguita ogni volta che il datore di lavoro, beneficiario della sanatoria del lavoro nero, spontaneamente o a seguito di accertamenti ispettivi, abbia sollecitamente regolarizzato le posizioni dei propri lavoratori irregolari e, successivamente, abbia stipulato l'accordo aziendale o sindacale da allegare all'istanza di regolarizzazione entro il termine del 30 settembre 2008 di proroga della sanatoria.

Peraltro, è essenziale che l'accordo sia allegato alla domanda e che con esso siano realizzate le due finalità delle disposizioni in esame: da un lato l'emersione del lavoro nero, con conseguente beneficio dei lavoratori e delle casse dell'erario; dall'altro, la stabilizzazione, seppure limitata, dei lavoratori come previsto dalla normativa sull'emersione che, all' art. 1, comma 1200, della legge 296/2006, stabilisce " *la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa*".

Per quanto sopra, e salvi futuri diversi orientamenti del Consiglio di Stato, in parziale correzione di quanto precisato nella circolare n. 25/I/0017299 del 27 dicembre 2007 e nella successiva nota n. 25/I/0004809 del 7 aprile 2008, questa Direzione **ritiene che vadano accolte le istanze di emersione proposte ai sensi della normativa in oggetto**, ogni qual volta ricorrano le condizioni contemplate nel parere citato e sopra richiamate.

Si invitano gli uffici in indirizzo a prendere atto delle su esposte istruzioni, disponendone l'uniforme applicazione in ambito territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI

